

CLRE 2020/1 del 23 aprile 2020

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti Urbani: determinazioni in merito alle scadenze ed agli adempimenti per l'approvazione dei PEF dell'anno 2020

IL COORDINATORE

F.to Nico Giberti

CLRE/2020/1

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA

L'anno **2020** il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 10,00 si è riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con lettera PG/AT/2020/3128 del 17 aprile 2020.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle “Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19”, approvate dal Consiglio di Ambito con deliberazione n.13 del 14/04/2020.

La seduta è integralmente sottoposta a registrazione conservata agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBINEA	Giberti Nico	Sindaco	SI'	1,5851
BAGNOLO IN PIANO	Paoli Gianluca	Sindaco	SI'	1,6839
BAISO	Corti Fabrizio	Sindaco	SI'	0,7471
BIBBIANO	Carletti Andrea	Sindaco	SI'	1,7746
BORETTO	Benassi Matteo	Sindaco	SI'	1,0384
BRESCELLO			NO	1,0827
CADELBOSCO SOPRA	Bellarìa Luigi	Sindaco	SI'	1,8441
CAMPAGNOLA EMILIA	Sola Stefania	Assessore	SI'	1,0744
CAMPEGINE	Artioli Giuseppe	Sindaco	SI'	1,0150
CANOSSA			NO	0,8069
CARPINETI	Borghì Tiziano	Sindaco	SI'	0,8685
CASALGRANDE	Daviddi Giuseppe	Sindaco	SI'	3,1321
CASINA	Costi Stefano	Sindaco	SI'	0,9242
CASTELLARANO			NO	2,5376
CASTELNOVO MONTI			NO	1,8554
CASTELNOVO SOTTO	Monica Francesco	Sindaco	SI'	1,5599
CAVRIAGO	Bedogni Francesca	Sindaco	SI'	1,7328

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
CORREGGIO	Malavasi Ilenia	Sindaco	SI'	4,1013
FABBRICO	Ferrari Roberto	Sindaco	SI'	1,2627
GATTATICO	Ronzoni Luca	Sindaco	SI'	1,1379
GUALTIERI	Bergamini Renzo	Sindaco	SI'	1,2538
GUASTALLA			NO	2,5294
LUZZARA	Sottili Elisabetta	Sindaco	SI'	1,6499
MONTECCHIO EMILIA	Ghirelli Giancarlo	Assessore	SI'	1,8115
NOVELLARA	Carletti Elena	Sindaco	SI'	2,3210
POVIGLIO	Ferraroni Cristina	Sindaco	SI'	1,3174
QUATTROCASTELLA	Olmi Alberto	Sindaco	SI'	2,2355
REGGIO EMILIA	Bonvicini Carlotta	Assessore	SI'	25,5927
REGGIOLO	Angeli Roberto	Sindaco	SI'	1,6575
RIO SALICETO	Malavasi Lucio	Sindaco	SI'	1,1682
ROLO	Nasi Luca	Sindaco	SI'	0,8465
RUBIERA	Cavallaro Emanuele	Sindaco	SI'	2,4723
S. MARTINO IN RIO	Fuccio Paolo	Sindaco	SI'	1,4314
S. POLO D'ENZA	Palù Franco	Sindaco	SI'	1,1458
S. ILARIO D'ENZA	Perucchetti Carlo	Sindaco	SI'	1,9271
SCANDIANO	Nasciuti Matteo	Sindaco	SI'	4,0962
TOANO	Volpi Vincenzo	Sindaco	SI'	0,9123
VENTASSO	Manari Antonio	Sindaco	SI'	0,9043
VETTO	Ruffini Aronne	Vice Sindaco	SI'	0,5206
VEZZANO SUL CROSTOLO	Vescovi Stefano	Sindaco	SI'	0,8741
VIANO			NO	0,7430
VILLA MINOZZO	Bigoni Tiziana	Assessore	SI'	0,8249
PROVINCIA di REGGIO EMILIA	Zanni Giorgio	Presidente	SI'	10,0000

Presenti n. 37 quote 90,45 Assenti n. 6 quote 9,55

Riconosciuta la validità della seduta Nico Giberti, in qualità di Coordinatore assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti Urbani: determinazioni in merito alle scadenze ed agli adempimenti per l'approvazione dei PEF dell'anno 2020

Vista la L.R. 23.12.11 n° 23 “*Norme di organizzazione Territoriale delle Funzioni Relative ai Servizi Pubblici Locali dell’Ambiente*” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, stabilendo altresì, dalla medesima data, la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d’Ambito) e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR;

rilevato che l’art. 7 della su richiamata L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio d’Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne i Piani Economico-Finanziari, prevedendo l’espressione di un parere da parte del Consiglio Locale competente per territorio;

richiamata la convenzione di servizio del 10.06.2004 tra l’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Reggio Emilia ATO 3 ed AGAC S.p.A. avente ad oggetto il servizio di gestione dei rifiuti urbani per il bacino costituito dal territorio dei comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Busana, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne’ Monti, Cavriago, Canossa, Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Ligonchio, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio nell’Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo, con scadenza il 20 dicembre 2011;

richiamata la convenzione sottoscritta in data 25 luglio 2005 tra ATO 3 e S.A.BA.R. S.p.A., con scadenza al 31 dicembre 2015 in base alla quale il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino “Bassa Reggiana” costituito dal territorio dei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo (RE) è erogato da S.A.BA.R. Servizi S.r.l., società a totale partecipazione pubblica secondo il modello dell’*in house providing*, ;

rilevato che, nel rispetto del principio di continuità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani quale servizio universale entrambi i gestori IREN Ambiente S.p.A. (nel frattempo subentrato a AGAC S.p.A.) e S.A.BA.R Servizi, restano comunque obbligati a proseguire la gestione del servizio oltre la data di scadenza delle convenzioni richiamate, fino alla decorrenza del nuovo affidamento;

richiamato l’art. 1, commi da 639 a 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014), che a far data dal 1 gennaio 2014, istituisce la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sancendo l'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio;

visti:

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 n. 443/2019/r/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che ha approvato il cd Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") ed in particolare l'art. 107, commi 4 e 5 del medesimo che prevedono:
 4. *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.*
 5. *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*

considerato che:

- il Governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza con durata fino al 31 luglio 2020 in considerazione della diffusione del virus COVID-19;
- la situazione di emergenza ha già avuto significativi impatti economici tanto sulle famiglie, come dimostra il crescente numero dei casi di morosità, quanto sull'attività di impresa, come testimoniano le molte chiusure di attività economiche; il riferito impatto della situazione emergenziale sull'attività imprenditoriale ha un'incidenza economica anche sulle disponibilità economiche dei Comuni;
- la maggior parte degli attuali Regolamenti comunali relativi all'applicazione della TARI prevede, infatti, la sospensione o quantomeno la forte riduzione del pagamento del tributo da parte delle attività economiche che dichiarino la sospensione delle attività; l'applicazione di tali previsioni, in conseguenza del numero anormalmente elevato delle chiusure di attività, determina una diminuzione importante del gettito TARI;
- la situazione emergenziale ha forti impatti anche sulla gestione del servizio rifiuti, sia in riferimento a quantità e composizione del rifiuto da raccogliere, sia in riferimento alle diverse attività che compongono il servizio stesso, per alcune delle quali è necessario un incremento, mentre per altre si richiede una riduzione rispetto alla normalità del servizio;

tenuto conto che l'applicazione de plano del nuovo MTR, come definito dalla delibera n. 443/2019 di ARERA più sopra richiamata, che modifica profondamente le modalità di determinazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio, comporterebbe un aumento del costo del servizio e delle tariffe applicate all'utenza, e ciò, per le motivazioni sopra esposte, sarebbe evidentemente problematico in un anno segnato da una così pesante emergenza sanitaria ed economica, (anche tenuto conto del tetto massimo all'incremento annuo delle tariffe ivi previsto);

ritenuto pertanto auspicabile che:

- una parte almeno delle maggiori attività connesse alla fase emergenziale possa essere finanziata con fondi straordinari senza maggiori oneri a carico del PEF del servizio;
- intervengano azioni da parte della Regione, del Governo e del Parlamento al fine di rinviare di almeno di un anno l'applicazione del MTR e/o di sostenere le attività economiche impattate riducendo il costo che le stesse debbono sostenere per un servizio del quale quest'anno usufruiscono in misura ridotta;
- si concertino con i Gestori del servizio modalità di dilazione dei pagamenti al fine di non gravare eccessivamente sulle finanze dei Comuni, dando atto che gli oneri eventualmente sostenuti potranno essere oggetto di considerazione per il loro inserimento nel costo del servizio negli anni successivi;

valutato sia opportuno concordare tra tutti i Comuni ricadenti nel medesimo bacino di affidamento un comportamento omogeneo nell'affrontare la grave situazione descritta anche al fine di agevolare la gestione della situazione emergenziale da parte di Atersir;

ritenuto quindi,

- tanto per il bacino gestito da Iren Ambiente S.p.A., quanto per quello gestito da S.A.BA.R. Servizi s.r.l., di confermare le tariffe Tari del 2019, ai sensi del comma 5 art. 107 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia");
- di dare atto altresì che entro il termine del 31 dicembre 2020 sarà necessario procedere alla definizione del PEF del servizio per l'anno 2020 ai sensi della normativa vigente, prevedendo che eventuali conguagli siano recuperati a carico delle annualità 2021, 2022 e 2023;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata, a voti resi nelle forme di legge, con voti a favore n. 35 (quote 86,18), con voti contrari n. 0, astenuti n. 2 (Comuni di Casalgrande e di Gattatico – quote 4,27);

DELIBERA

1. di dare atto che, con riferimento ai bacini di affidamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati ricompresi nel territorio provinciale di propria competenza, i Comuni procederanno:
 - a. per il bacino in gestione ad IREN Ambiente S.p.A., a confermare le tariffe Tari del 2019, ai sensi del comma 5 art. 107 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia");
 - b. per il bacino in gestione a S.A.BA.R. Servizi s.r.l., a confermare le tariffe Tari del 2019, ai sensi del comma 5 art. 107 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia");

2. di dare atto altresì che entro il termine del 31 dicembre 2020 sarà necessario procedere alla definizione del PEF del servizio per l'anno 2020 ai sensi della normativa vigente, prevedendo che eventuali conguagli siano recuperati a carico delle annualità 2021, 2022 e 2023;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 1 del 23 aprile 2020

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti Urbani: determinazioni in merito alle scadenze ed agli adempimenti per l'approvazione dei PEF dell'anno 2020

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
F.to Dott. Paolo Carini

Bologna, 23 aprile 2020

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio
Locale di Reggio Emilia
F.to Nico Giberti

Il segretario verbalizzante
F.to Mario Ori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sua stessa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 15 giugno 2020